



**SCHEMA di CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO
E
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.**

Convenzione per l'affidamento dell'incarico ai sensi della L.R. 6 settembre 1988 n. 45 e relativo Statuto della Società, per la gestione operativa del bando per la concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche.

TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata "*Regione*"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580276 e P.IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica _____, giusta D.G.R. n. 831 del 22 giugno 2021 e D.G.R. n. 579 del 27 maggio 2024, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito denominata "*Società*"), con sede legale in Venezia –Mestre, via Ca' Marcello 67/D, codice fiscale 02568090274, rappresentata da _____, domiciliato per la funzione presso la S.p.A. stessa e che interviene in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della medesima

PREMESSO CHE

- Veneto Innovazione S.p.A., istituita con legge regionale 6 settembre 1988 n. 45, è una società di cui la Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione del Veneto su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di "*in house providing*" dalla normativa europea e nazionale (articolo 7 del D.Lgs. n. 36/ 2023- codice appalti);
- la Società risulta già iscritta, a far data dal 31 ottobre 2019, nell'elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "*in house*", ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con Deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- il P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera) è stato aggiornato di recente con la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata nel B.U.R.V. n. 56 del 29 aprile 2025. Tale aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le azioni prevedono interventi anche nel settore del riscaldamento civile a biomassa, programmando iniziative finalizzate all'incentivazione della rottamazione di stufe obsolete e all'acquisto ed installazione di stufe a biomassa con migliori prestazioni emissive, aventi potenza al focolare inferiore o uguale a 35



cf207cb1



- kW (con emissione di Particolato Primario (PP) uguale o inferiore a 20 mg/Nm), oppure di pompe di calore elettriche con potenza termica inferiore o uguale a 35 kW;
- il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica ha approvato il progetto finanziato con fondi statali definiti con il Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, che comprende, nell'ambito delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, anche il "Bando stufe 2025";
 - la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025-2027 approvato con DACR n. 100 dell'11 dicembre 2024;
 - la Regione del Veneto per la realizzazione di tale progetto, considerato strategico per le politiche ambientali dell'Amministrazione, intende avvalersi di Veneto Innovazione S.p.A., la quale nell'ambito delle proprie funzioni indicate dall'art. 3 lettera b) dello Statuto, prevede la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico;
 - con nota dell'11 giugno 2025 prot. n. 287778 la Regione, per l'attuazione del bando, ha richiesto a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 art. 7, la presentazione di un progetto e la relativa valutazione economica per la gestione operativa dell'iniziativa;
 - con nota del 30.06.2025 prot reg. n. 321134, la Società ha presentato, per lo svolgimento dell'incarico in parola, un Piano delle attività coerente con le tempistiche progettuali rappresentate e la relativa proposta economica pari a € 127.337,50 (costituita da € 62.793,40 riferita a tipologie di spesa invariabili e da € 64.544,10 riferita a tipologie di spese variabili in funzione del numero di rendicontazioni presentate fino a concorrenza del budget disponibile);
 - con D.G.R. del è stato approvato:
 - il bando inerente alla concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche, prevedendo uno stanziamento complessivo di € 4.000.000,00;
 - l'elenco dei Comuni inseriti nella Zona "Prealpi e Alpi" (di cui alla zonizzazione approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020);
 - l'elenco dei Comuni della Regione del Veneto che hanno adottato ai sensi della DGR n. 238/2021 ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio territorio relative alla stagione 01.10.2024 -30.04.2025;
 - lo schema di convenzione tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto per la gestione operativa del bando in parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

- 2.1. Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A. in merito alla gestione del bando per la concessione di contributi per la rottamazione di stufe inquinanti con contestuale acquisto ed installazione di nuovi impianti termici domestici alimentati a biomasse combustibili solide oppure pompe di calore elettriche con migliori prestazioni emissive mediante risorse



cf207cb1



allocate sul capitolo n. 104259 nel bilancio regionale 2025-2027, relative agli stanziamenti statali definiti con il Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412.

Articolo 3 – Attività in capo alla Regione

3.1. Alla Regione competono le seguenti attività:

1. predisposizione della piattaforma per la gestione del bando;
2. predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bando e relativa modulistica per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività del bando;
3. pubblicizzazione dell'iniziativa;
4. trasferimento delle risorse finanziarie alla Società secondo le modalità stabilite dall'art. 5;
5. vigilanza sulla gestione delle attività affidate alla Società secondo quanto stabilito dall'art. 8;
6. raccordo con la Società in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
7. approvazione della graduatoria delle domande di contributo, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
8. approvazione dell'elenco dei beneficiari ed assegnazione del contributo e di quelli esclusi, con atto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
9. eventuale revoca dei contributi assegnati ai beneficiari;
10. eventuali controlli anche con l'ausilio di organismi regionali;
11. gestione del contenzioso.

Articolo 4 – Attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A.

4.1 La Società assume l'incarico di svolgere le seguenti attività:

1. ricezione delle domande di contributo di cui all'art. 6 del bando, in via telematica su piattaforma regionale;
2. esperimento delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità (tecniche e di merito) delle domande presentate e dell'istruttoria (tecnica e di merito) delle stesse;
3. formazione della graduatoria, da trasmettere alla Regione del Veneto entro 15 giorni dal termine di chiusura della presentazione delle domande di contributo, ossia entro il **30 ottobre 2025**, per la formale approvazione;
4. trasmissione tramite PEC ai privati cittadini risultanti nella graduatoria di cui all'articolo 7 del bando, di una comunicazione circa gli adempimenti successivi alla pubblicazione delle graduatorie, entro il **30 novembre 2025**;
5. ricezione dei completamenti delle domande di cui all'articolo 8 del bando, in via telematica su piattaforma regionale;
6. esperimento delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità dei completamenti delle domande presentati e dell'istruttoria (tecnica e di merito) degli stessi;
7. predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, e non ammissibili a contributo, da trasmettere all'Amministrazione, entro 30 giorni dal termine di chiusura per la presentazione della documentazione di completamento delle domande, ossia entro il **30 luglio 2026**, per la predisposizione del formale atto di concessione del contributo;
8. erogazione del contributo, fino ad esaurimento dello stanziamento, ai beneficiari individuati con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – attività che dovrà concludersi indicativamente entro il **10 settembre 2026**;
9. servizio di informazione/assistenza per tutta la durata del bando, attraverso canali telefonici e di posta elettronica di supporto ai destinatari del bando;



cf207cb1



10. esperimento, ai sensi del DPR n. 445/2000, della verifica ex post di veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte su un campione pari ad almeno il 5% dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo;
 11. controllo dell'installazione dei beni oggetto di contributo regionale su un campione pari ad almeno il 10% dei beneficiari;
 12. predisposizione di report periodici delle attività afferenti al bando e oggetto della presente convenzione, entro le date del **10 novembre 2025 e 10 maggio 2026**;
 13. predisposizione della documentazione richiesta dal Decreto Direttoriale n. 412/2020 nelle varie fasi progettuali fino alla rendicontazione a saldo;
 14. trasmissione alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il **30 settembre 2026**, di una relazione dell'attività svolta completa dei dati e della documentazione richiesta dal Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, per la rendicontazione finale al MASE da parte della Regione, consistente in:
 - elenco dei soggetti beneficiari con associato l'intervento finanziato e il contributo liquidato;
 - documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti ai beneficiari (quietanze);
 - numero dei nuovi impianti a biomassa suddiviso per tipologia di impianto, tipologia di combustibile, potenza installata, numero seriale, anno di installazione e numero di stelle;
 - numero delle nuove pompe di calore suddiviso per tipologia di impianto, potenza installata, numero seriale e anno di installazione;
 - numero dei vecchi impianti suddiviso per tipologia di impianto, tipologia di combustibile, potenza installata, numero seriale, anno di installazione e numero di stelle;
 15. garanzia, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai soggetti interessati della partecipazione al procedimento e tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 16. supporto all'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi concessi;
 17. supporto alla struttura regionale nella gestione dell'eventuale contenzioso per le attività delegate;
- 4.2** La Regione e la Società garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.
- 4.3** La responsabilità dell'attuazione delle attività individuate nel presente articolo e il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 7 rimangono in capo a Veneto Innovazione S.p.A. che viene identificata quale unico interlocutore con la Regione.
- 4.4** La Società si impegna ad adeguarsi alle eventuali modifiche delle tempistiche inerenti allo sviluppo della progettualità dell'iniziativa.

Articolo 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

- 5.1** La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dispone l'impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. delle somme necessarie per la gestione del Bando regionale, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, al netto degli oneri dovuti alla Società medesima, la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – contributi agli investimenti (art. 30 c.14-ter DL 30/4/2019, n. 34)" del bilancio di previsione regionale 2025-2027.
- 5.2** Le somme di cui sopra saranno trasferite alla Società con le seguenti modalità:
- il 30% alla stipula della presente convenzione e alla comunicazione di avvio delle attività;
 - il 70% successivamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 7 dell'art. 4.1.
- 5.3** A conclusione delle attività operative di cui agli artt. 4 e 7, qualora dalla rendicontazione trasmessa dalla Società risultasse che gli importi corrisposti ai beneficiari del bando fossero inferiori alla somma liquidata dalla Regione, la differenza dovrà essere riaccredita alla Regione.



cf207cb1



Articolo 6 – Durata della convenzione e divieto di cessione

- 6.1.** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e ha durata fino al 31.12.2026, termine entro il quale si ritiene siano stati erogati i contributi ai beneficiari, ultimati i controlli di cui al precedente art. 4.1 punti 10 e 11 e prodotta alla Regione tutta la documentazione atta a procedere con la rendicontazione al MASE, salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica. È fatta salva la conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.

Articolo 7 – Responsabilità ed obblighi

- 7.1** La Società si impegna a:
- a) svolgere correttamente le attività affidate e oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile;
 - b) garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;
 - c) custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini ordinariamente previsti dalla normativa regionale;
 - d) riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;
 - e) produrre alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica le relazioni periodiche dell'attività svolta;
 - f) predisporre la documentazione prevista dal Decreto Direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, nelle varie fasi progettuali fino alla rendicontazione a saldo.
- 7.2** La Regione si impegna a fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 8 – Attività di vigilanza

- 8.1.** La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica vigila sull'attività della Società, allo scopo di monitorare e verificare, anche tramite riscontri documentali, sia la corretta attuazione delle procedure di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle attività assegnate, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento

- 9.1** Per le attività di cui agli articoli 4 e 7, la Regione riconosce alla Società il corrispettivo di € 127.337,50 comprensivo di ogni onere a titolo di compenso finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse allocate al capitolo 104579 *“Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Acquisto di Beni e Servizi (art. 30, c 14-Ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, n. 412)”* del bilancio regionale pluriennale 2025-2027.
- 9.2** Il corrispettivo sarà liquidato in tre tranches:
- la prima pari ad euro 38.201,25 alla sottoscrizione della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment;
 - la seconda pari ad euro 25.467,50 successivamente all'approvazione della graduatoria delle domande di contributo, di cui all'articolo 7 del bando, su presentazione di regolare fattura per



cf207cb1



- l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment e di un report esplicativo delle singole attività svolte e dei correlati risultati raggiunti;
- la terza pari ad euro 63.668,75, a conclusione delle attività su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto comprensivo di IVA 22% split payment e di un report finale esplicativo delle singole attività svolte e dei correlati risultati raggiunti. Quest'ultima potrà essere suscettibile di riduzione in proporzione delle eventuali minori spese sostenute in relazione all'effettiva adesione delle amministrazioni locali all'iniziativa.

Articolo 10 – Inadempimento e risoluzione

- 10.1** In caso di gravi inadempienze della Società o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che Veneto Innovazione S.p.A nulla possa vantare.
- 10.2** È compito della Regione definire con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.
- 10.3** Le cause di forza maggiore sollevano la Società da qualsiasi responsabilità purché la Società ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti della Società nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

Articolo 11 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

- 11.1** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE nonché del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
- 11.2** Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
- 11.3** Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 12 - Ruoli delle parti in ordine al trattamento dei dati personali.

- 12.1** Nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione la Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti.
- 12.2** Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento 2016/976/UE (GDPR), assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.
- 12.3** Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR. Il responsabile si impegna altresì a custodire, in particolare, i documenti contenenti eventuali



cf207cb1



dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Il Responsabile si impegna altresì a:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti dalla presente Convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa;
- tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
- non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- di prevedere, nel caso di ricorso a un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, che su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che intercorrono tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR;
- di conservare nei confronti del titolare del trattamento, qualora l'altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- informare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione allo stesso Direttore di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

12.4 Il trattamento avrà durata pari alla durata della Convenzione tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

12.5 All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dei soggetti richiedenti alla Regione Veneto, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi

13.1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

- a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;



cf207cb1



- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 – Disposizioni generali

- 14.1.** Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Articolo 15 – Controversie

- 15.1.** Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dalla Società, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e Società o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Articolo 16 – Registrazione e imposta di bollo

- 16.1** La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
- 16.2** La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
- 16.3** La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico della Società, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., che viene assolta in modo virtuale (*autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia*).

Articolo 17 - Comunicazioni

- 17.1.** Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
- Per la Regione: Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia, PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it
 - Per Veneto Innovazione S.p.A. - Via Ca' Marcello 67/D - cap 30172 Mestre-Venezia, PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.



cf207cb1



Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Ambiente e
Transizione Ecologica

.....

Per Veneto Innovazione S.p.A.

L'Amministratore Unico

.....



cf207cb1

